



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 del 05/06/2025

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 22” mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del Lotto 5 per la regione Veneto, aggiudicato alla società EDISON ENERGIA SPA, identificato dal CIG B2B780EAEA ; CIG derivato: B5E2C48A1A

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI TREVISO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo e, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle sedute del 26 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 luglio 2013 e 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, adottato con Delibera del Consiglio Generale del 20 febbraio 2014 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio Generale del 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Integrato di attività ed organizzazione – PIAO della Federazione ACI per il triennio 2025-2027 adottato in esito alla deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, con particolare riferimento all'art. 13, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale **n.4034 del 4 dicembre 2024**, come rettificata dalla Determina **4046 del 16 gennaio 2025** che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Direzioni Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il provvedimento prot. n.5607 con il quale il Commissario Straordinario ha conferito al sottoscritto

l'incarico di Direttore della Direzione Territoriale di Treviso con scadenza 15 aprile 2028;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, e le disposizioni di cui all'art.20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art.15 del Codice dei contratti pubblici (*Responsabile Unico di Progetto (RUP)*), nonché le Linee Guida n.3 “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*”, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio ANAC n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI l'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'art.6-bis della Legge n. 241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP/responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di RUP, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 e s.m.i.;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito a Consip Spa il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti pubblici, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del Codice;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e del miglioramento degli standard qualitativi ed economici di gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto dei criteri minimi ambientali approvati dal DM 7 marzo 2012 che hanno lo scopo, tra gli altri, di ridurre l'uso delle risorse naturali e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili nonché delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e di efficientamento degli usi finali dell'energia e dei consumi di cui all'art. 14 della L. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

VISTO l'art. 1, comma 7, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review), che prevede, tra l'altro, che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 22 - ID SIGEF 2773”, avente ad oggetto la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, stipulata in data 22/01/2025, tra CONSIP ed Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese al n. 08526440154, P. IVA 08526440154;

CONSIDERATO che l'attuale contratto di somministrazione dell'energia elettrica scade il 31 maggio 2025 e, pertanto, si rende necessario aderire alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 22”, secondo le modalità ed entro i termini specificati nella Convenzione medesima;

CONSIDERATO che con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica e i servizi oggetto della Convenzione medesima, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo stabilito dalla Convenzione;

VERIFICATO che la suddetta Convenzione è suddivisa in Lotti e per la regione Veneto è attivo il Lotto 5, identificato dal CIG **B2B780EAEA**;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli **Ordinativi di Fornitura** secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali e che nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;

CONSIDERATO che sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo anno, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti dalla Convenzione Consip Energia Elettrica 22, tenendo conto dell'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica in ragione dell'andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) si prevede una spesa biennale approssimativamente pari ad € **24.000,00**, oltre IVA, per il periodo compreso tra il giorno 01/06/2025 ed il 31/05/2027;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione consente la sola possibilità di aderire a contratti a prezzo variabile;

RITENUTO di procedere alla stipulazione di un contratto a prezzo variabile della durata di 24 mesi, opzione verde;

CONSIDERATO l'Ordinativo di fornitura n. 8419351 del 4 marzo 2025 con cui la Direzione Territoriale ACI di Treviso ha richiesto ad Edison Energia S.p.A. l'attivazione della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per la durata di 24 mesi a partire dal giorno 01/06/2025, accettata da Edison Energia S.p.A. in data 07/03/2025, come risulta dal portale MEPA;

DATO ATTO che è stato assegnato alla presente procedura di affidamento, tramite piattaforma MEPA interconnessa al sistema Simog dell'AVCP, il CIG nr. **B5E2C48A1A** derivato dal CIG B2B780EAEA del Lotto 5 della Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 22";

DATO ATTO che nell'ambito delle verifiche svolte dalla Direzione Territoriale ACI di Treviso tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico presente su MEPA risulta:

- che EDISON ENERGIA SpA è regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività oggetto della presente proroga;
- che nella Banca Dati del casellario giudiziale nulla risulta a carico dell'Amministratore di EDISON ENERGIA SpA come da certificato emesso in data **26 marzo 2025**;
- che dal Sistema informativo del Casellario nulla risulta a carico di EDISON ENERGIA SpA, come da Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato emesso in data **26 marzo 2025**;
- che Gruppo Servizi Associati S.p.A. è privo di annotazioni sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC che comportino l'esclusione automatica dalle procedure di affidamento, come da documentazione del giorno 26 maggio 2025 agli atti dell'ufficio;
- che il DURC non ha evidenziato alcuna irregolarità e reca scadenza in data 19 settembre 2025 e, pertanto, ai fini del presente affidamento EDISON ENERGIA SpA risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;
- che l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale di EDISON ENERGIA SpA rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, risulta regolare come da verifica di regolarità fiscale effettuata alla data del giorno **26 maggio 2025**;
- che l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale riferita a EDISON ENERGIA SpA elaborata in data **15/05/2025**, come da verifica ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 in merito alle violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023 è positivo e non risultano violazioni che possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate;

VISTA la legge 13.08.2010, n.136 ed, in particolare, l'art. 3, relativamente alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, e viste le dichiarazioni rilasciate da EDISON ENERGIA SpA relative alla tracciabilità ed all'elenco dei conti correnti dedicati;

PRESO ATTO che si procederà alla risoluzione per successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti;

RITENUTO di dare attuazione alle suddette disposizioni, secondo le modalità di seguito indicate, allo scopo di assicurare la massima efficacia e tempestività all'azione amministrativa degli Uffici, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e secondo i principi introdotti dalla L.241/90 e dal D. Lgs. 165/2001;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici della Direzione Territoriale ACI di Treviso,

DETERMINA

di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip, "Energia Elettrica 22", Lotto 5 per la Regione Veneto, aggiudicato ad Edison Energia S.p.A. tramite la sottoscrizione ed invio on-line dell'apposito Ordinativo di Fornitura indicato in premessa, con l'attivazione della tariffa a prezzo variabile, opzione verde, alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, per una durata di ventiquattro mesi a decorrere dal 01/06/2025, data di attivazione, sino al 31/05/2027 e per un valore presunto pari a € 24.000,00, IVA esclusa;

di stabilire che l'importo di € 24.000,00, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 al Centro di costo 493 quale Centro di Responsabilità Gestore 4931;

di attribuire le funzioni di responsabile di progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici al Dott. Francesco Peirce, Dirigente della Direzione Territoriale ACI di Treviso.

Il suddetto responsabile di progetto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto di cui all'art.16 medesimo, situazioni di conflitto anche potenziale di cui all'art. 6-bis;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile di progetto avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione nel rispetto dell'art. 1 de D. Lgs. 36/2023, di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, e di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e di cui al D. Lgs. n. 33/2013, di osservare le prescrizioni sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Del presente provvedimento sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Dirigente